

REGIONE PIEMONTE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3  
VIA MARTIRI XXX APRILE, 30  
10093 COLLEGNO

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL TO3, IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (CISAP) E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL MARGINE" PER GLI INSERIMENTI DI ANZIANI IN CONDIZIONE DI PARZIALE NON AUTOSUFFICIENZA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA COTTA 20 – GRUGLIASCO - DECORRENZA: 01.03.2019.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO 3 – Partita I.V.A. 09735650013, con sede legale provvisoria in Collegno – TO, Via Martiri XXX Aprile n. 30 rappresentata dal Direttore del Distretto Area Metropolitana Centro, Dott. Silvio Antonio Venuti nato a Varmo (UD) il 06.01.1955, all'uopo delegato, domiciliato ai fini del presente contratto presso l'Azienda Sanitaria medesima, di seguito semplicemente denominata "ASL TO3"

E

Il Consorzio Intercomunale per i Servizi alla persona – P. I.V.A. 07477280015, con sede legale in Grugliasco (TO) – Via Leonardo Da Vinci 135, rappresentato dal Direttore, Dott. Marco FORMATO, nato a Torino il 25.03.1969, domiciliato ai fini del presente contratto presso il Consorzio medesimo, di seguito semplicemente denominato "C.I.S.A.P.";

E

La Cooperativa Sociale "Il Margine" con sede legale in Torino, Via Eritrea 20, P. I.V.A. 02430520011 nella persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Nicoletta Fratta, nata a Torino il 22.05.1964, domiciliata ai fini del presente contratto presso la Cooperativa "Il Margine" medesima, di seguito semplicemente denominata "Cooperativa";

PREMESSO CHE

La Cooperativa "Il Margine" con sede in Collegno – TO (CAP 10093), Via Vacchieri 6, accreditata ai sensi della D.G.R. n.25-12129 del 14.09.2009 (determinazioni n.136 del 28.12.2009 S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica) per i seguenti posti:

- n. 15 posti quale Centro Diurno Integrato per anziani al primo piano;
- n. 20 posti quale Centro Diurno Alzheimer Integrato al piano terra.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1  
OGGETTO

L'A.S.L. TO3 ed il C.I.S.A.P. intendono avvalersi della struttura per l'inserimento di anziani parzialmente non autosufficienti presso il Centro Diurno Integrato di Via Cotta 20 a Grugliasco per l'attuazione di programmi riabilitativi e socializzanti mediante l'insieme combinato di prestazioni sanitarie e socio - sanitarie.

La Cooperativa garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento, alla quale si rimanda per la specifica degli obiettivi principali del Centro.

La Cooperativa anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

I posti non utilizzati dai suddetti Enti sono gestiti in piena autonomia dalla Cooperativa in rapporto diretto ed esclusivo con la propria clientela. Costituiscono condizioni vincolanti il rispetto della capienza della struttura e la destinazione funzionale della stessa, nonché la compatibilità progettuale delle nuove situazioni rispetto alle persone già inserite.

## ART. 2 REQUISITI AUTORIZZATIVI

La Cooperativa si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti, i sottoscrittori del presente contratto o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Cooperativa si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto: numero, curriculum, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

La Cooperativa si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.

Il responsabile del Centro, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

L'ASL TO3 e il C.I.S.A.P. possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.

Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del Centro Diurno, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'ASL TO3 ed il CISAP possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

## ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno Integrato è un servizio rivolto agli anziani di norma ultra 65enni parzialmente non autosufficienti, che necessitano di prestazioni di carattere assistenziale, relazionale e sanitario che non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per i quali risulta improprio o prematuro il ricovero in un servizio assistenziale residenziale.

Le attività vengono attuate direttamente all'interno del Centro, ma possono comportare uscite anche in contesti esterni che consentano la socializzazione degli utenti.

L'accesso al servizio con ammissione degli utenti, così come le dimissioni, sono stabiliti dall'Unità Valutativa Geriatrica distrettuale di riferimento (UVG distrettuale), che formula e verifica

annualmente il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) avvalendosi del Nucleo Interdisciplinare Anziani (NIA).

La Cooperativa comunicherà alla segreteria dell'UVG distrettuale la possibile data di inserimento e i giorni di frequenza.

Spetta alla Cooperativa comunicare agli Enti firmatari l'eventuale saturazione dei posti al fine di una diversa progettualità.

Al cittadino verrà formulata da parte del Distretto la comunicazione con la data di inizio inserimento e valorizzazione della retta con la relativa ripartizione (quota sanitaria e quota alberghiera). Il cittadino siglerà, con gli Enti, il protocollo relativo ai reciproci impegni progettuali ed economici. L'inserimento sarà successivo alla firma del protocollo.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì/sabato dalle 7.30 alle 17.30 per un totale di 50/60 ore settimanali inclusi i trasporti.

L'orario di apertura si osserva per l'intero anno, esclusi i festivi.

Sono possibili le seguenti chiusure annuali:

- una settimana nel periodo natalizio
- giorno di festa patronale;
- una settimana ad agosto
- eventuali altre giornate di chiusura, anche con funzione di programmazione e verifica, sono concordate con le famiglie e con i Responsabili degli Enti, al fine di stabilirne le modalità amministrative. Alle eventuali giornate di programmazione e verifica potranno partecipare gli operatori del nucleo interdisciplinare anziani.

Sono previste le seguenti modalità di frequenza:

- tempo pieno per 5/6 giorni settimanali
- part-time, con frequenza solo per alcuni giorni alla settimana

Il part-time potrà essere anche modulato:

- mattino orario 7.30-13.30 comprensivo del pasto
- pomeriggio 13.30 – 17,30 escluso il pasto e su attività

Il centro diurno assicura i servizi:

- a) generali di tipo alberghiero
- b) di assistenza diretta e di protezione alla persona
- c) attività di stimolazione e mantenimento
- d) servizio di trasporto da e per il Centro

I servizi sono dettagliati nel regolamento del Centro che è parte integrante del presente contratto.

Le eventuali spese di trasporto in ambulanza degli ospiti sono a carico delle famiglie, mediante fatturazione diretta.

#### ART. 4 SISTEMA TARIFFARIO E PAGAMENTI

La retta, per l'inserimento degli anziani parzialmente non autosufficienti al Centro, viene così ripartita:

- 50% quota sanitaria a carico dell'A.S.L. TO3 Distretto di competenza
- 50% a carico dell'utente/ospite. Nel caso in cui questi ultimi non siano in grado di provvedervi, il CISAP, sulla base del proprio regolamento in materia, si impegna a corrispondere per intero o ad integrare la quota socio-assistenziale/alberghiera.

Le rette sono da considerarsi come sotto specificato:

- Retta tempo pieno € 46,00 al giorno compresa I.V.A.
- retta part-time, in orario mattutino, comprensiva di pasto è pari a € 28,00 al giorno compresa di IVA
- Retta part-time pomeridiano, senza pasto è pari a € 17,00 al giorno compresa di IVA..
- Le spese riferite al trasporto degli ospiti, dalla propria abitazione al Centro e viceversa sono a carico delle famiglie.
- Le spese di trasporto in ambulanza degli ospiti sono a carico delle famiglie, mediante fatturazione diretta.

Pertanto:

- La Cooperativa, come specificato nel comma precedente, fatturerà la parte imponibile della quota sanitaria all'ASL TO3 e la parte imponibile della quota assistenziale/alberghiera all'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali di competenza. L'I.V.A., se dovuta, dovrà comunque, essere esposta in fattura;
- L'ASL TO3 e l'Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali provvederanno al pagamento dell'I.V.A. direttamente all'erario;

La retta comprende:

ogni spesa riferita alle attività (materiali, consulenti, attrezzature, trasporto ed accompagnamento degli ospiti durante le attività con utilizzo di mezzi idonei); biancheria e materiale per l'igiene e la pulizia personale; sostituzione arredi; pulizia e manutenzione locali; costi del personale; pasti degli utenti e degli operatori; costi di gestione utenze, ammortamenti ed assicurazioni; costi amministrativi.

La Cooperativa si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa (prospetti presenze, giustificativi assenze ...) e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Le parti concordano, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002, dell'art. 5 che in caso di applicazione di interessi moratori, dovuti ai sensi della normativa vigente, sono determinati, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, nella misura degli interessi legali.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL TO3, e nei casi previsti dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possano assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

La struttura adotta, in conformità alla normativa regionale il regolamento che è parte integrante del presente contratto.

#### ART.5 ASSENZE

In caso di assenze alla Cooperativa non verrà riconosciuta alcuna retta.

#### **Assenze per motivi di salute**

Le assenze nel mese per motivi sanitari vanno documentate con certificazione medica da consegnare al Centro, che provvede ad allegarle in copia alle fatture per gli Enti.

Le assenze prolungate per motivi sanitari, oltre i 15 giorni, potranno essere oggetto di progettualità temporanea a favore di altri eventuali soggetti.

Nel caso l'utente si assenti dal CDI per un periodo superiore ai 30 gg. consecutivi a causa di malattia e/o ricovero ospedaliero, prima di rientrare sarà necessario verificare nuovamente che ci siano le condizioni sanitarie e/o sociali che lo rendono compatibile con la frequenza al Centro.

#### **Assenze per motivi diversi**

Sono ammissibili assenze programmate, per motivi diversi da quelli sanitari, nel periodo giugno-settembre, previa comunicazione da parte degli interessati al Centro ed all'UVG distrettuale entro il 30 aprile di ogni anno. Anche per tali assenze non è riconosciuta alcuna retta alla Cooperativa.. Durante tale periodo il posto che verrà lasciato temporaneamente libero potrà essere oggetto di progettualità temporanea a favore di eventuali altri soggetti.

#### **Assenze non giustificate**

Per assenze non giustificate da motivazione sanitaria sino a 30 gg. complessivi di assenza, o non rientranti nelle programmate, ai fini del mantenimento del posto l'intera quota non sanitaria (pari al 50% della retta totale), sarà a carico dell'utente.

A partire dal quinto giorno di assenza non giustificata la Cooperativa attiverà l'UVG distrettuale per verificare la progettualità in essere.

Oltre il trentesimo giorno di assenza non giustificata il cittadino sarà comunque dimesso dall'UVG ed il posto ritenuto libero.

### ART. 6

#### RICHIESTE AGGIUNTIVE

E' facoltà della Cooperativa organizzare ulteriori servizi aggiuntivi, che saranno gestiti in piena autonomia dalla società in rapporto diretto ed esclusivo con la propria clientela.

E' facoltà degli Enti richiedere, in corso di fornitura, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, rientranti nell'ambito dei servizi rivolti a persone anziane, il cui progetto sia approvato dalla competente UVG. Il costo di tali interventi verrà concordato tra gli Enti e la Struttura/Cooperativa.

### ART. 7

#### REGISTRAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La Cooperativa si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. TO3 e del C.I.S.A.P., circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL TO3, gli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali di riferimento, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno

### ART. 8

#### SANZIONI

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'ASL TO3 ed il C.I.S.A.P., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL TO3 e l'Ente Gestore, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento.

#### ART. 9 CONTENZIOSO

Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. In caso di contenzioso è competente il Foro di Torino.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e/o integrato. In tali casi la Struttura/Cooperativa ha facoltà entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. TO 3 ed agli altri Enti contraenti.

Il recesso decorre trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di formale comunicazione del recesso medesimo da parte della Struttura/Cooperativa.

#### ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali saranno trattati con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella piena tutela dei diritti delle parti contraenti ed in virtù di quanto previsto dalla L. 07.08.1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare i dati personali richiesti per la stipula della presente convenzione hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

I dati medesimi saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento, per cui vengono resi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra espresso, le parti contraenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi del D.lgs sopra citato e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 11 DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.03.2019 e sarà da ritenersi valido finché non interverranno norme o disposizioni che andranno a variare e/o modificare le parti essenziali del contratto medesimo

Copia del contratto viene trasmesso a ciascun Contraente e alla Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. e all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali interessato.

Fatte salve nuove indicazioni Regionali. Il contratto viene redatto in n. 3 copie, una per ciascun contraente.

#### ART.12 DIRITTO ALLO SCIOPERO

In caso di sciopero la Cooperativa è tenuta ad applicare quanto specificato nel proprio Regolamento, che è parte integrante del presente contratto.

Qualora, a seguito della comunicazione dell'adesione allo sciopero, vi siano delle assenze da parte degli utenti, per tale assenza l'utente non dovrà corrispondere alla Struttura/Cooperativa. la retta non sanitaria e nulla è dovuto da parte degli Enti.

#### ART. 13 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano Triennale anticorruzione 2017-2019, l'ASL ha adottato la "Dichiarazione di Pantouflage" relativa alla clausola di pantouflage o revolving doors, come prevista dalla predetta disposizione legislativa, quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'Azienda Sanitaria e l'Impresa nell'ambito di fornitura di servizi sanitari.

#### ART. 14 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.n. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:

#### **Per l'ASL TO3**

Il Direttore Del Distretto Area Metropolitana Centro

Dott. Silvio Antonio VENUTI

#### **Per il C.I.S.A.P.**

Il Direttore Generale

Dott. Marco FORMATO

#### **Per la Cooperativa Il Margine**

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Nicoletta FRATTA